



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5236/02

DEFINIZIONI:

Aderente: il soggetto che ha sottoscritto un Finanziamento per l'acquisto di un Autoveicolo e che ha aderito alla Polizza.

Assicurato: il soggetto, che può coincidere con l'Aderente, proprietario dell'Autoveicolo acquistato mediante il Finanziamento erogato dalla Contraente.

Assicuratore / Compagnia: Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 15 di via Tolmezzo – Palazzo D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

Attestato di Assicurazione: documento emesso dalla Compagnia che attesta la conclusione del contratto per effetto del consenso telefonico e l'accesso alla copertura assicurativa.

Autoveicolo: l'autoveicolo indicato nel contratto di finanziamento in relazione al quale è prestata l'assicurazione; esso ha un peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, e può essere nuovo oppure usato, purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.

Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa.

Contraente: RCI Banque S.A., che stipula la Polizza per conto dei propri clienti che sottoscrivono Finanziamenti concessi dalla stessa Contraente.

Data di Decorrenza: la data di adesione telefonica alle coperture assicurative, così come riportata nell'Attestato di assicurazione.

Distruzione per Danno Totale: distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.

Finanziamento: contratto di finanziamento erogato dalla Contraente finalizzato all'acquisto di un Autoveicolo.

Furto Totale: furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Massimale: somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le garanzie.

Parti: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente.

Polizza: la Polizza Collettiva n. 5236/02 stipulata fra Contraente e Assicuratore.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc...;

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo d'IVA) dell'Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro, come riportato su Eurotax Giallo.

Valore d'Acquisto: è il valore dell'Autoveicolo per cui è prestata l'assicurazione (comprensivo di IVA), così come riportato sul contratto di Finanziamento o sulla fattura d'acquisto; in relazione all'acquisto di Autoveicoli usati, non potrà in ogni caso superare la valutazione dell'Autoveicolo come riportata su Eurotax Giallo e aumentata del 5%.

Art. 1 Oggetto della Copertura

L'Assicuratore, nella misura, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in particolare con riferimento agli artt. 5 "Prestazione Assicurativa", 6 "Massimali" e 7 "Esclusioni" si impegna ad indennizzare all'Assicurato il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo.

Art. 2 Formalità di ammissione alla Copertura

L'Assicurazione è prestata in caso di sottoscrizione di un Finanziamento concesso dalla Contraente per l'acquisto di un Autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o

uguale ai trentacinque quintali, sia nuovo sia usato (purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di tre (3) anni dalla data di prima immatricolazione).

Si aderisce alla Polizza prestando oralmente il proprio consenso nel corso della telefonata di collocamento.

Art. 3 Decorrenza e cessazione della garanzia – Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità

Art. 3.1 Decorrenza e durata delle garanzie

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza così come riportato nell'Attestato di Assicurazione. La prima frazione di Premio non sarà addebitata prima di 30 giorni dalla Data di Decorrenza.

Art. 3.2 Cessazione delle garanzie

La copertura assicurativa ha termine:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 72 mesi dalla Data di Decorrenza;
- decorsi 72 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli nuovi e 60 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli usati;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle presenti condizioni di assicurazione;
- in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto del Finanziamento;
- in caso di estinzione anticipata del Finanziamento.

Art. 4 Diritto di recesso

L'Aderente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla data di addebito della prima frazione di Premio, dandone comunicazione telefonica all'Assicuratore al numero indicato sull'Attestato di Assicurazione oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif – Back Office Protezione – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione telefonica o della spedizione della raccomandata, e la restituzione all'Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio eventualmente già corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di recesso.

Art. 5 Prestazione assicurativa

Ferme le esclusioni di cui all'art. 7 "Esclusioni", l'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquiderà, nei limiti dei Massimali riportati nel successivo articolo 6 "Massimali", un importo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale dell'Autoveicolo.

Per gli Autoveicoli nuovi il valore d'acquisto è pari all'importo indicato in fattura comprensivo dell'IVA.

Per gli Autoveicoli usati il valore di acquisto indicato in fattura non può essere superiore all'importo risultante su Eurotax Giallo aumentato del 5%.

È previsto un periodo di carenza di 12 mesi dalla Data di Decorrenza. In caso di sinistro avvenuto in tale periodo la Compagnia non è tenuta ad alcuna prestazione.

Art. 6 Massimali

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari al **25%** del valore d'acquisto fino ad un massimo di **€ 15.000,00**.

La Prestazione collegata al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella collegata alla Distruzione per Danno Totale.

In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Aderente abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso, in relazione al medesimo Autoveicolo.

Art. 7 Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- (a) *dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);*
- (b) *sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;*
- (c) *atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;*
- (d) *partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;*



- (e) *trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;*
- (f) *trasporto di cose o animali;*
- (g) *guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;*
- (h) *guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;*
- (i) *manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;*
- (j) *circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;*
- (k) *circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.*

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:

- (l) *gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);*
- (m) *ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;*
- (n) *i ciclomotori ed i motoveicoli;*
- (o) *gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);*
- (p) *gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.*

Art. 8 Beneficiari delle prestazioni

Beneficiario irrevocabile è l'Assicurato.

Art. 9 Premi dell'assicurazione

Il Premio è unico, anticipato e viene calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto (dunque, IVA inclusa) e dipende altresì dalla durata della copertura assicurativa.

L'ammontare totale del Premio lordo è calcolato come segue:

$$0,080\% * \text{VALORE D'ACQUISTO (IVA inclusa)} * \text{N}^\circ \text{ MESI DI DURATA DELLA COPERTURA}$$

Il Premio è pagato dalla Contraente all'Assicuratore in un'unica soluzione alla Data di Decorrenza; verrà frazionato e addebitato dalla Contraente all'Aderente nei termini e con le modalità indicati nell'Attestato di Assicurazione.

Sull'Attestato di Assicurazione è indicato l'importo di ciascuna frazione periodica in cui il Premio viene frazionato, comprensivo dell'imposta di assicurazione attualmente pari a 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket) nonché il numero delle frazioni complessive.

Art. 10 Denuncia dei Sinistri

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardiff – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax n. 02 3032.9810.

L'Aderente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 840.701.910 (attivo lun - ven 8.30 - 19.00; sab 09.00 - 13.00).

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente/Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale dell'Autoveicolo:

- (a) **copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità;**
- (b) **estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;**
- (c) **copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;**
- (d) **copia del contratto di Finanziamento;**
- (e) **quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;**
- (f) **copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;**

- (g) **copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo.**

In caso di Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo:

- (a) **dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko;**
- (b) **copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;**
- (c) **copia del contratto di Finanziamento;**
- (d) **estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;**
- (e) **quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;**
- (f) **copia della patente di guida del soggetto conducente l'Autoveicolo al momento del Sinistro;**
- (g) **copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;**
- (h) **copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;**
- (i) **nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.**

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 11 Liquidazione dei sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.

Art. 12 Legge Applicabile e lingua del contratto

La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l'italiano.

Art. 13 Estensione territoriale

La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se l'Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente come specificato al punto "K" dell'Art. 7 "Esclusioni", nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

Art. 14 Comunicazioni

Fatto salvo quanto specificato nell'art. 18 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente/Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardiff – Back Office Protezione – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax n. 02 3032.9809. Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Aderente/Assicurato **ovvero, qualora, l'Aderente/Assicurato abbia concesso l'autorizzazione, all'indirizzo e-mail specificato.**

Art. 15 Cessione dei diritti

L'Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 17 Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o avente diritto.

Art. 18 Reclami

Reclami all'Impresa

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all'Impresa e, in particolare, al seguente recapito: Cardiff Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - via Tolmezzo 15 – Palazzo D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia



del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Reclami all'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'IVASS al recapito sopraindicato.

Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.

Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito [www.acam-france.fr/relations-assures](http://www.acam-france.fr/rerelations-assures).

Art. 19 Tutela dati -Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell'Aderente e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All'interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i

dependenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di via Tolmezzo 15 – Palazzo D - 20132 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com